COMUNE DI VICENZA

PROPOSTA DI DELIBERA DI INIZIATIVA CONSILIARE

PREMESSO CHE

- l'articolo 32 della **Costituzione Italiana** afferma che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana"; vi è in esso ribadita la necessità che vi sia un'espressione di libera scelta dell'individuo nell'accettare o meno un determinato trattamento sanitario;
- l'articolo 13 della Costituzione afferma che *"la libertà personale è inviolabile"*, rafforzando il riconoscimento della libertà e dell'autonomia dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano;
- l'articolo 2 della Costituzione afferma che "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo";

CONSIDERATO CHE

- la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea sancisce che il consenso libero e informato del paziente all'atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino, afferente ai diritti all'integrità della persona (Capo 1, Dignità, articolo 3, Diritto all'integrità della persona);
- la Convenzione per la protezione dei Diritti dell'Uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina, Oviedo 1977, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n° 145 del 28 marzo 2001, stabilisce all'articolo 9 che "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà saranno tenuti in considerazione";

PRESO ATTO CHE

- il nuovo Codice di Deontologia Medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, dopo aver precisato all'articolo 16 che "il medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato...", all'articolo 35 afferma che "il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente. (...) In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona.";

- lo stesso Codice di Deontologia Medica, all'articolo 38, afferma che "il medico deve attenersi (...) alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi (...). Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato";

RITENUTO CHE

- in data 28 settembre 2009 il Consiglio Comunale di Vicenza ha approvato (con una maggioranza di 21 consiglieri a favore e 3 consiglieri astenuti) una mozione avente ad oggetto "Istituzione del Registro delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari testamento biologico";
- successivamente, in data 17 giugno 2010, il medesimo Consiglio ha discusso ed approvato (con 18 voti favorevoli, 2 contrari e 4 astenuti) la deliberazione di iniziativa popolare "Istituzione del Registro delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari Testamento Biologico";
- in data 14/6/2011 la I Commissione Affari Istituzionali e la V Servizi alla Popolazione si sono riunite in seduta congiunta e in quella sede, a larghissima maggioranza (solo due commissari si sono astenuti), si è stabilito di dar corso ad una proposta di deliberazione per l'istituzione di un Registro dei Testamenti biologici;
- in assenza di una specifica normativa nazionale è comunque possibile, così come attestato anche dai pronunciamenti della Magistratura e della Corte di Cassazione, redigere un testamento biologico predisponendo un atto che permetta di esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione sui trattamenti sanitari di fine vita nell'eventualità in cui ci si dovesse trovare nell'incapacità di esprimere il proprio consenso;
- secondo quanto affermato dall'ANCI, i Comuni possono legittimamente istituire e tenere un Registro dei Testamenti Biologici-Dichiarazioni anticipate di volontà, in quanto i presupposti della legittimità possono essere ricondotti "allo svolgimento delle funzioni amministrative del Comune riguardanti la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità" (art.13, comma 1, d.lgs n.267 del 2000);
- è legittimo, sempre secondo quanto affermato dall'ANCI "che i registri possano essere istituiti e organizzati qualora si limitino a contenere la notizia che le Dichiarazioni Anticipate di Volontà siano state rese, potendosi questa attività configurare anche come attività fondata sull'art.47 del d.p.r. n.450 del 2000 in materia di atti notori e comunque non essendo in violazione di alcuna specifica legge statale";

VALUTATO CHE

- il Comitato Nazionale di Bioetica si è così espresso in data 18 Dicembre 2003: "...appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche biogiuridica sulle dichiarazioni anticipate... che dia piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina..."; ed ha inoltre così specificato: "le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato dall'interessato, e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà";

RILEVATO CHE

- spettano al Comune, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.267/2000, "tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei beni alla persona e alla comunità" e ritenuto che l'istituzione del registro delle DAT avente ad oggetto l'iscrizione nominativa dei soggetti che hanno redatto e sottoscritto una DAT ed allo scopo di garantire la certezza della data di presentazione, della provenienza, della reperibilità delle dichiarazioni e dell'indicazione del fiduciario sia ascrivibile a tale settore organico di materie:
- considerato il ruolo del Comune, a sensi dell'art.3 D.Lgs. n.267/2000, quale ente a fini generali, preposto alla cura degli interessi della collettività locale e alla promozione del relativo sviluppo sociale e civile:
- richiamato il d.legisl. 30/6/2003 n.196 e dato atto della necessità di attenersi alle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento ai dati acquisiti per la costituzione del registro;

RILEVATO ALTRESI' CHE

- i Comuni possono, nell'ambito della loro autonomia amministrativa, istituire uno o più registri per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell'anagrafe, dello stato civile e elettorali, non solo ai fini della conservazione ed archiviazione di dichiarazioni sostitutive di notorietà rese dai residenti ma anche per altre finalità consentite dalla legge
- i Comuni hanno quindi la possibilità giuridica ed amministrativa di farsi promotori di atti amministrativi volti a garantire la conservazione e l'archiviazione in forma pubblica di dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario, rese nel rispetto della normativa vigente inclusa quella in tema di privacy e relativa alla gestione dei dati personali e sensibili;
- l'iscrizione in tali registri particolari non viene affatto ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento agli stessi soggetti, ma assume solo un effetto di pubblicità ai fini e agli scopi che l'Amministrazione Comunale ritiene meritevoli di tutela;
- tali ulteriori fini sono da ravvisare nel consentire a tutti i residenti la manifestazione pubblica della propria volontà in materia di scelte nei trattamenti sanitari e nelle cure di fine vita;

DELIBERA

- 1. di istituire presso la Presidenza del Consiglio Comunale un Registro di raccolta dei testamenti biologici;
- 2. di dare atto che tale Registro è riservato ai soli cittadini residenti nel Comune di Vicenza ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno redatto una dichiarazione anticipata di trattamento con indicazione del notaio rogante

ovvero del fiduciario e/o depositario, allo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza;

- 3. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il "Regolamento comunale per il Registro dei testamenti biologici" (Allegato "A")
- 4. di demandare alla Giunta Comunale l'adozione dei successivi provvedimenti da assumersi entro trenta giorni dalla esecutorietà del presente atto per l'adozione del Registro e l'adozione delle singole e conseguenti modalità operative.

Allegato "A"

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI

ART. 1

Il Comune di Vicenza, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine istituisce il Registro dei Testamenti biologici.

ART. 2

Con l'espressione "testamento biologico" (detto anche: testamento di vita, dichiarazione anticipata di trattamento) si fa riferimento a un documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere/non essere sottoposta in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile. La persona che lo redige nomina un Fiduciario che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire.

ART. 3

Il Registro è riservato ai cittadini residenti nel Comune di Vicenza ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno redatto una dichiarazione anticipata di trattamento con indicazione del notaio rogante ovvero del fiduciario o di altro depositario, con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza.

Il Dichiarante (testatore) nomina un Fiduciario. Il Fiduciario è il soggetto che avrà il compito di dare fedele esecuzione alla volontà del Dichiarante ove lo stesso si trovasse nell'incapacità di intendere e di volere, in ordine ai trattamenti medici da eseguire.

Il Dichiarante può nominare anche un Fiduciario supplente che assolverà alle funzioni sopra riportate qualora il Fiduciario si trovi nell'impossibilità di assolvere alle sue funzioni.

Il Registro deve riportare il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta predisposizione del così detto testamento biologico e l'elenco dei soggetti dichiaranti e dei depositari presso cui viene depositato il testamento biologico. Il Dichiarante dovrà rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR. 445/2000 nella quale darà atto di aver compilato e sottoscritto la dichiarazione anticipata di trattamento. Tale dichiarazione sarà allegata al Registro di cui al presente Regolamento.

Il funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro o il consigliere comunale che si sia dichiarato disponibile rilascerà al Dichiarante ed al Fiduciario l'attestazione relativa alla dichiarazione di avvenuta predisposizione del testamento biologico. Il funzionario accettante o il consigliere comunale non conosce il contenuto del testamento biologico che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti del testamento stesso.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale viene dato atto di aver compilato e sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento avrà un numero progressivo e verrà annotata sul Registro. Sul Registro verranno altresì annotati i riferimenti relativi al luogo di deposito (indirizzo Notaio, Fiduciario/altro Depositario).

Agli interessati sarà rilasciata attestazione relativa alla dichiarazione di avvenuta predisposizione del testamento biologico riportante il numero progressivo attribuito e annotato sul registro.

Attraverso successiva dichiarazione, da rendersi secondo le modalità sopra riportate, sarà in ogni momento possibile modificare o revocare le precedenti volontà.

Il venir meno della situazione di residenza nel Comune non comporta la cancellazione dal registro, ma non permette più l'aggiornamento delle dichiarazioni depositate.